



Allegato "A"

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PERMANENTE DELLA CONSULTA DELLA BELLA ETA' DI MONTEGALDA E MONTEGALDELLA

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°17 del 31/05/2022



Art. 1 (Scopi)

Il Comune di Montegalda e il comune di Montegaldella nell'ambito delle finalità dei propri Statuti comunali riconoscono nella solidarietà tra tutti i cittadini e nel principio del pieno sviluppo della dignità della persona umana i valori cui uniformare ogni attività sociale rivolta con e per la comunità.

Il presente Regolamento definisce e disciplina le funzioni, le modalità di formazione, organizzazione e funzionamento della "Consulta della bella età" (d'ora in poi CONSULTA).

La CONSULTA della Bella età è composta da persone di varia estrazione culturale, sociale, politica e religiosa, non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni discriminazione di sesso, lingua, razza, ceto sociale, religione e opinione politica.

In nessun caso la CONSULTA potrà ritenersi vincolata da direttive o indirizzi politici.

LA CONSULTA è costituita al fine di tutelare il ruolo sociale delle persone anziane e di valorizzarne l'esperienza, di promuovere e sostenere ogni iniziativa sociale tra i due Comuni atta a favorirne l'integrazione e l'aggregazione.

Essa è l'organismo che, in conformità a quanto previsto dagli "Istituti di partecipazione", promuove la partecipazione di tutti i cittadini anziani residenti nel territorio dei due comuni alle politiche sociali delle rispettive Amministrazioni Comunali.

Art. 2 (Funzioni)

La Consulta è un organo consultivo e propositivo dei Comuni che contribuisce a garantire la partecipazione ed il confronto tra realtà sociali, culturali ed educative a favore della comunità.

Essa collabora con gli altri organismi comunali e con le associazioni locali.

In relazione alle politiche d'intervento per la popolazione anziana:

- a) esprime proposte e pareri consultivi sugli orientamenti dell'Amministrazione Comunale relative agli interventi (servizi e risorse) da adottare a favore della terza età, per rispondere a tutte le loro necessità materiali, civili, intellettuali e morali sia in ordine individuale che familiare e sociale;
- b) propone ai Sindaci, nel rispetto delle norme fatte proprie dal regolamento comunale per le nomine, una rosa di cittadini di comprovata esperienza e capacità, da nominare ai vari Istituti, Enti, Commissioni di competenza delle Amministrazioni Comunali ed operante in ambiti che riguardano gli anziani;
- c) segnala all'Amministrazione Comunale i necessari servizi o progetti da creare sul territorio per la giusta soddisfazione dei bisogni materiali, civili, intellettuali e morali degli anziani;
- d) incoraggia attività ed iniziative socio-culturali e ricreative, collaborando eventualmente con Associazioni ed Enti che le organizzano.



Art. 3 (Composizione)

La CONSULTA, nella prima riunione convocata dai Sindaci o dagli Assessori delegati, elegge al proprio interno, un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

A parità di voti dei candidati, risulterà eletto il più anziano anagraficamente.

La Consulta è composta nel seguente modo:

- Membri: un numero non superiore a **n. 22** persone anziane nominate metà (11 componenti) dal Consiglio Comunale di Montegalda e metà (11 componenti) dal Consiglio comunale di Montegaldella che abbiano compiuto i 65 anni di età, ***nominati con criterio proporzionale rispetto alla composizione del Consiglio Comunale e ai Gruppi consiliari***;
- Presidente: uno dei componenti la Consulta, nominato dalla stessa nella prima riunione;
- Vice Presidente: uno dei componenti la Consulta, nominato dalla stessa nella prima riunione;
- Segretario: uno dei componenti la Consulta, nominato dalla stessa nella prima riunione.

I Sindaci o gli Assessori ai Servizi Sociali o altri delegati potranno partecipare di diritto ai lavori della Consulta.

La Presidenza della Consulta spetta al Presidente.

In caso di impedimento del Presidente le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente

La Consulta si può avvalere, di volta in volta, su proposta della maggioranza dei componenti, di esperti che abbiano competenza nelle problematiche degli anziani.

Ai lavori della Consulta potranno partecipare, senza diritto di voto: gli Amministratori, i Dirigenti

Comunali e l' Assistente Sociale dei Comuni, nonché altri esponenti della terza età competenti in materia, per garantire reciproca informazione e coordinamento.

Art. 4 (Convocazione)

Spetta al Presidente convocare la Consulta.

I componenti della Consulta saranno convocati a mezzo email, con lettera o telefonicamente almeno tre giorni prima della seduta.

La riunione della Consulta dovrà aver luogo non oltre 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.



Art. 5 (Sede e Durata)

La Sede della Consulta viene indicata nell'avviso di convocazione.

Gli incontri della CONSULTA avvengono, di norma, all'interno della sala polivalente di Colzè, ma possono essere svolte anche in altri luoghi del territorio comunale.

La durata in carica della CONSULTA è pari alla durata del mandato del Consiglio Comunale che ha eletto i membri.

La partecipazione alla CONSULTA è volontaria e gratuita e non dà diritto al rimborso di eventuali oneri e spese eventualmente sostenuti per la partecipazione.

Dalla costituzione e funzionamento della CONSULTA non derivano oneri economici per il bilancio del Comune.

I componenti della Consulta assumono la diretta responsabilità e custodia dei locali e rispondono personalmente ed in solido di eventuali danni provocati alla struttura ed ai suoi beni, sollevando le Amministrazioni comunali da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 (Lavori della Consulta)

La Consulta si riunisce di norma ogni tre mesi e ogniqualvolta almeno 2/3 dei componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente per:

- definire le proposte da sottoporre alle Amministrazioni Comunali;
- valutare lo stato di attuazione dei progetti in corso;
- esprimere pareri richiesti.

Le riunioni sono pubbliche.

Art. 7 (Gruppi di lavoro tematici)

In seno alla Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro ristretti su specifiche tematiche, individuati dalla Consulta stessa.

I gruppi di lavoro individueranno al loro interno un referente che relazionerà periodicamente alla Consulta sui risultati del lavoro svolto.

Per il raggiungimento di finalità contingenti, i gruppi di lavoro potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee alla Consulta.



Art. 8 (Validità)

Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti la Consulta.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Consulta esprime il proprio parere con il consenso della metà più uno dei votanti.

Art. 9 (Decadenza)

I componenti della Consulta rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori e non possono essere nominati per più di due mandati.

In caso di dimissioni dei componenti della Consulta, il loro eventuale reintegro è demandato al Consiglio Comunale del Comune di appartenenza del componente dimissionario.

Art. 10 (Gratuità delle funzioni)

Le funzioni di membro della Consulta sono svolte a titolo gratuito e non danno diritto a richiedere compensi né rimborsi spese.

Art. 11 (Impegni delle amministrazioni)

I Comuni compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione possono sostenere varie iniziative e attività promosse e organizzate dalla Consulta e fruibili dalla collettività. Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonei giustificativi di spesa.

Gli Assessori comunali competenti o loro delegati si impegnano a:

- far pervenire sollecitamente atti, documenti, studi, dati in loro possesso, attinenti a materie di interesse specifico dei richiedenti, purché di natura divulgabile, nel rispetto della vigente normativa;
- pubblicizzare, se e in quanto richiesto, le iniziative concordate e/o eventuali documenti prodotti dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli di bilancio;
- collaborare attivamente su tematiche per le quali la CONSULTA richieda un approfondimento conoscitivo;
- trasmettere agli Enti competenti il materiale di studio, le proposte elaborati dalla CONSULTA;



- garantire per il funzionamento degli organi della CONSULTA, la disponibilità logistica e quanto necessario per l'espletamento delle proprie finalità.

La partecipazione alle sedute non comporta alcun diritto al gettone di presenza.

Copia del verbale delle riunioni va tempestivamente trasmessa ai Sindaci a cura del Segretario della CONSULTA.

Art. 12 (Modifiche al regolamento e entrata in vigore)

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta Intercomunale della bella Età di Montegalda e Montegaldella potrà avere luogo solo con apposito atto deliberativo dei Consigli Comunali dei rispettivi Comuni.

Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.

Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.

Il presente entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera che lo approva.

Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale dei Comuni di Montegalda e Montegaldella, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.